

Gazzetta ufficiale L 308

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

29 novembre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/2328 della Commissione, del 16 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui ⁽¹⁾ 1**
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2329 della Commissione, del 28 novembre 2022, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini ⁽¹⁾ 5**
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2330 della Commissione, del 28 novembre 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Christiansen LD Bednet» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 8**

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2331 del Consiglio, del 25 novembre 2022, relativa alla nomina del presidente e di un membro a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico 16**
- ★ **Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 18**
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] ⁽¹⁾ 22**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2328 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La specificazione degli strumenti che si riferiscono a un sottostante esotico di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è sufficientemente chiara da consentire agli enti di individuare quale sia un sottostante esotico ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui di cui all'articolo 325 *duovicies*. Pertanto non occorre specificare ulteriormente il significato di sottostante esotico.
- (2) In particolare il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura corrispondono alla specificazione del concetto di sottostante esotico, in linea con l'indicazione fornita nel quadro internazionale pertinente definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito il «CBVB»).
- (3) La definizione di strumenti che comportano rischi residui di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 non è sufficientemente chiara da consentire agli enti di individuare taluni strumenti che comportano rischi residui. È pertanto opportuno specificare un elenco di strumenti che comportano rischi residui, anche se non esaustivo, al fine di garantire un certo grado di armonizzazione e coerenza nel trattamento degli strumenti che comportano detti rischi in tutta l'Unione. Gli elementi di tale elenco dovrebbero essere selezionati tenendo conto del pertinente quadro internazionale del CBVB. Per gli altri strumenti che si presume comportino rischi residui, gli enti dovrebbero valutare se corrispondono alla definizione di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera b), del predetto regolamento.
- (4) Data la natura non standard di molti degli strumenti che comportano un rischio residuo e onde garantire una maggiore certezza giuridica e trasparenza, è opportuno specificare anche un elenco non esaustivo di rischi che non dovrebbero di per sé implicare l'inclusione di uno strumento tra gli strumenti che comportano rischi residui. Tuttavia gli enti dovrebbero valutare se uno strumento esposto a tali rischi possa ancora essere considerato uno strumento esposto a rischi residui qualora soddisfi una delle altre condizioni di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Specificazione dei sottostanti esotici

Il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura sono considerati sottostanti esotici ai fini dell'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Specificazione degli strumenti che comportano rischi residui

Gli strumenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono considerati strumenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che costituiscono strumenti che comportano rischi residui.

Articolo 3

Specificazione degli strumenti che si presume non comportino rischi residui

Uno strumento non è considerato conforme alle condizioni di cui all'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 per il solo fatto di comportare uno o più dei seguenti rischi:

- a) il rischio derivante da operazioni in cui l'obbligo di consegna può essere soddisfatto nell'ambito di una serie di strumenti consegnabili e in cui la controparte ha la possibilità di consegnare lo strumento di minor valore di detti strumenti;
- b) il rischio di variazione della volatilità implicita di uno strumento con opzionalità rispetto alla volatilità implicita di altri strumenti con opzionalità con lo stesso sottostante e la stessa scadenza, ma diverso carattere monetario;
- c) il rischio di correlazione derivante da un'opzione su indici, se l'indice soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 *decies*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) il rischio di correlazione derivante da un'opzione in un organismo di investimento collettivo che riproduce un indice di riferimento, se la riproduzione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 *undecies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'indice soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 *decies*, paragrafo 3, di detto regolamento;
- e) il rischio di dividendo derivante da uno strumento derivato il cui sottostante non consiste esclusivamente in pagamenti di dividendi.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco degli strumenti che comportano rischi residui di cui all'articolo 2

Gli strumenti di cui all'articolo 2 sono:

- 1) opzioni in cui i pay-off dipendono dall'andamento del prezzo dell'attività sottostante e non solo dal suo prezzo finale alla data di esercizio;
 - 2) opzioni che iniziano in una data futura prestabilita e il cui prezzo di esercizio non è ancora determinato al momento in cui l'opzione figura nel portafoglio di negoziazione dell'ente;
 - 3) opzioni il cui sottostante è un'altra opzione;
 - 4) opzioni con pay-off discontinui;
 - 5) opzioni che consentono al possessore di modificare il prezzo di esercizio o altre condizioni contrattuali prima della scadenza delle opzioni;
 - 6) opzioni esercitabili entro una serie limitata di date prestabilite;
 - 7) opzioni il cui sottostante è denominato in una valuta ma i cui pay-off sono regolati in una valuta diversa, con un tasso di cambio prestabilito tra le due valute;
 - 8) opzioni multi-sottostante, escluse quelle di cui all'articolo 3, lettere c) e d);
 - 9) opzioni soggette a rischio comportamentale, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'opzione è detenuta da un cliente al dettaglio;
 - b) un quantitativo considerevole di tali opzioni è detenuto nel portafoglio di negoziazione;
 - c) il rischio comportamentale di tali opzioni è valutato dall'ente come significativo.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2329 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2022

che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.
- (4) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini.
- (5) La Turchia figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come zona TR-1, assegnata al gruppo sanitario E e comprendente alcune province nordoccidentali. Nel dicembre 2020 la Turchia ha chiesto alla Commissione di estendere la zona TR-1, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, alle province di Bursa, Eskişehir e Kocaeli e ha fornito garanzie a sostegno di tale richiesta.

⁽¹⁾ G.U. L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (G.U. L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) Dopo aver valutato la documentazione fornita dalla Turchia, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall'autorità competente centrale turca sono sufficienti per autorizzare l'ingresso e il transito nell'Unione, nonché il reingresso dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati dalla nuova zona TR-1 in Turchia.
- (7) L'Egitto figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come zona EG-1, assegnata al gruppo sanitario E e comprendente alcuni governatorati settentrionali. Nel dicembre 2021 l'Egitto ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati da una nuova zona e ha fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda l'istituzione di una zona indenne dalle malattie degli equini presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini sulla CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo, collegata attraverso l'aeroporto internazionale del Cairo.
- (8) Dopo aver valutato la documentazione fornita dall'Egitto, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall'autorità competente centrale egiziana sono sufficienti per autorizzare l'ingresso e il transito nell'Unione di cavalli registrati da tale zona in Egitto.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (10) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1) nella parte 1, alla voce relativa all'Egitto, è aggiunta la seguente zona EG-2:

«EG Egitto	EG-2	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X»;				
---------------	------	---	--------------------	-----------------------------	--	--	--	--

2) la parte 2 è così modificata:

a) alla voce relativa all'Egitto è aggiunta la seguente descrizione della zona EG-2:

«Egitto	EG-2	Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di circa 7,5 acri, istituita presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini al km 26 della CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo (con il suo centro a 30°05'21.4"N, 31°28'30.1"E), e da qui al tratto autostradale lungo circa 6 km che attraversa il El Rehab Bridge, la Suez road e la Airport road verso l'aeroporto internazionale del Cairo.»;
---------	------	---

b) alla voce relativa alla Turchia la descrizione della zona TR-1 è sostituita dalla seguente:

«Turchia	TR-1	Province di Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Kocaeli e Tekirdag.».
----------	------	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2330 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2022****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Christiansen LD Bednet» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 giugno 2016 la società Christiansen SARL ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo denominato «Christiansen LD Bednet», del tipo di prodotto 18, quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Danimarca aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-GK024706-40.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida «Christiansen LD Bednet» è la permetrina, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18.
- (3) Il 7 dicembre 2020 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 5 luglio 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Christiansen LD Bednet» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «Christiansen LD Bednet» è un biocida singolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) Il 22 luglio 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) Dati i rischi individuati per i comparti dell'acqua dolce e dei sedimenti, l'Agenzia raccomanda l'autorizzazione del prodotto esclusivamente per uso all'interno, in associazione a misure di mitigazione del rischio per la tutela dell'ambiente. Tali misure garantiscono che il prodotto non abbia alcun impatto ambientale.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA, del 18 giugno 2021, sull'autorizzazione dell'Unione del biocida «Christiansen LD Bednet» (ECHA/BPC/285/2021) (<https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation>).

- (8) Il 12 ottobre 2021 il comitato sui biocidi ha modificato la relazione dell'autorità di valutazione competente sul principio attivo permetrina per attuare le conclusioni del suo gruppo di lavoro «Ambiente» riguardo alla persistenza di detta sostanza.
- (9) Poiché la permetrina non è ancora stata formalmente individuata come candidata alla sostituzione conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, non è necessario effettuare una valutazione comparativa a norma dell'articolo 23 di tale regolamento, e l'autorizzazione del prodotto può essere rilasciata per un periodo massimo di dieci anni. Non sono state ritenute necessarie ulteriori misure di mitigazione del rischio per tenere conto del fatto che la permetrina si è rivelata persistente.
- (10) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Christiansen LD Bednet».
- (11) La Commissione ritiene inoltre che, poiché la valutazione dell'esposizione per la salute umana e per l'ambiente è stata condotta sulla base di una dimensione massima del biocida, i termini e le condizioni dell'autorizzazione dovrebbero includere la dicitura secondo cui nessun biocida di dimensione maggiore dovrebbe essere messo a disposizione sul mercato.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Christiansen SARL è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0026815-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo «Christiansen LD Bednet» ai termini e alle condizioni di cui all'allegato I e conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida di cui all'allegato II.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 dicembre 2022 al 30 novembre 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO I***TERMINI E CONDIZIONI (EU-0026815-0000)**

L'autorizzazione della zanzariera trattata è rilasciata per una dimensione massima di 21,2 m².

ALLEGATO II

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Christiansen LD bednet

Tipo di prodotto 18 — Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

Numero di autorizzazione: EU-0026815-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0026815-0000

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. Nome(i) commerciale(i) del prodotto**

Denominazione commerciale	Christiansen LD bednet Care Plus Mosquito Net Insect Ecran Moustiquaire Imprégnée Longue Durée Care & You Prév Kit Moustiquaires Pharmavoyage Moustiquaire Imprégnée Longue Durée I Sleep Safer LD Impregnated Mosquito Bed Net
---------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	CHRISTIENSEN SARL
	Indirizzo	719 Chemin de Repentance, 13100 Aix en Provence Francia
Numero di autorizzazione	EU-0026815-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0026815-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	19 dicembre 2022	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30 novembre 2032	

1.3. Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante	Hebei Light Industrial Products Imp./Exp. Corporation Ltd
Indirizzo del fabbricante	26, Zhongjiu Road, Youyi Street N., 050071 Shijiazhuang Cina
Ubicazione dei siti produttivi	Ningjin Shuangli Knitting Co., Ltd., Dalu Villages, Ningjin County, 055551 Hebei Cina

Nome del fabbricante	SHIJIAZHUANG ORIENTAL HORIZON IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Indirizzo del fabbricante	NO.448 HEPING WEST ROAD, 050072 SHIJIAZHUANG Cina
Ubicazione dei siti produttivi	SHENZHOU YUTONG KNITTING CO., LTD, Xiduzhuang Village, Shenzhou Town, Shenzhou City, Hengshui City, 055551 Hebei Cina

1.4. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Permetrina
Nome del fabbricante	Tagros Chemicals India Ltd.
Indirizzo del fabbricante	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72 Marshalls Road, Egmore, 600 008 Chennai India
Ubicazione dei siti produttivi	A-4/1 & 2, SIPCOT Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu India

2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Permetrina		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0,9

2.2. **Tipo di formulazione**

LN — Zanzariera insetticida a lunga durata

3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA**

Indicazioni di pericolo	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene permetrina. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il recipiente in conformità con la legislazione nazionale.

4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 1

Uso # 1 — Non professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18 — Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Zanzariera da letto trattata con insetticida non lavabile per l'uso solo in aree tropicali. Christiansen LD bednet è un insetticida da contatto, che previene la puntura delle zanzare. Uso autorizzato solo nelle aree tropicali contro le specie <i>Anopheles</i> e <i>Aedes</i> .
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: <i>anopheles</i> Nome comune: zanzara anofele Fase di sviluppo: insetti adulti Nome scientifico: <i>aedes</i> Nome comune: zanzara tigre Fase di sviluppo: insetti adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Metodo: protezione personale Descrizione dettagliata: Fissare sopra il letto per evitare l'accesso alle zanzare.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Si tratta di un prodotto tessile da utilizzare sopra il letto; nessun tasso di applicazione. Diluizione (%): — Numero e tempi di applicazione: Si tratta di una zanzariera in tessuto da utilizzare sopra il letto durante la notte e l'alba.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bustina, Plastica: PET , D9ø × H22 cm Bustina, Plastica: PET , L22 × 14 × 8 cm Bustina, Plastica: PET , D10 × H25 cm Bustina, Plastica: PET , 22 × 22 × 8 cm Bustina, Plastica: PET , D14ø × H34 cm Bustina, Plastica: PET , 25 × 25 × 9 cm Bustina, Plastica: PET , 24 × 26 × 9 cm in scatola di cartone Bustina, Plastica: PET , D11ø × H27 cm Bustina, Plastica: PET , D10ø × 25 cm Bustina, Plastica: PET , D12ø × H37 cm Bustina, Plastica: PET , D13ø × 28 cm Bustina, Plastica: PET , D15ø × H39 cm Bustina, Plastica: PET , L26 × W20 cm Bustina, Plastica: PET , 17 × 20 × 6 cm in scatola di cartone Bustina, Plastica: PET , L39 × W32 × 8 cm Bustina, Plastica: PET , D10ø × 59L cm Bustina, Plastica: PET , D6ø × H16 cm Bustina, Plastica: PET , D7ø × H18 cm

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere Istruzioni generali per l'uso.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere Istruzioni generali per l'uso.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere Istruzioni generali per l'uso.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere Istruzioni generali per l'uso.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere Istruzioni generali per l'uso.

5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO ⁽¹⁾

5.1. Istruzioni d'uso

Leggere le istruzioni allegate prima dell'uso.

Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni per l'uso.

L'uso del prodotto è autorizzato solo per l'uso in aree tropicali in cui sussiste il pericolo di malattie zoonotiche trasmesse dalle specie di zanzare indicate.

Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali quando non utilizzato.

Fissare la parte superiore della zanzariera sopra il letto e avvolgere accuratamente il bordo inferiore sotto il materasso, in modo da isolare il letto per impedire l'ingresso delle zanzare.

Se possibile, utilizzare metodi non chimici quali le normali zanzariere alle finestre per ridurre al minimo l'uso di biocidi. L'uso della zanzariera da letto trattata con insetticida è consigliato quando altri metodi di controllo delle zanzare risultano insufficienti, non sono fattibili (ad esempio quando si viaggia) o in aree ad alto rischio di malattie zoonotiche.

In caso di infestazione continua; per ridurre al minimo il rischio di resistenza, utilizzare prodotti alternativi contenenti principi attivi diversificati per modo di azione.

Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento è inefficace.

Non trattare la zanzariera da letto con insetticidi o repellenti.

Sostituire la zanzariera da letto in caso di danni (ad esempio se si buca).

Animali domestici quali i gatti non devono dormire vicino alla zanzariera da letto.

La zanzariera da letto è concepita esclusivamente per l'uso in ambienti interni.

NON LAVARE O ASCIUGARE IL PRODOTTO.

Non stirare il prodotto.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Tenere i gatti lontani dal prodotto: a causa della loro particolare sensibilità alla permetrina, il prodotto può causare reazioni avverse gravi.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver sistemato o rimosso la zanzariera .

⁽¹⁾ Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

NON LAVARE il prodotto, in quanto costituisce un rischio per l'ambiente.

Utilizzare la zanzariera da letto come indicato nelle istruzioni per l'uso. Non utilizzare per altri scopi.

Tenere il prodotto lontano da cibo, bevande e alimenti per animali.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

— I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e pizzicorio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono, rivolgersi a un medico.

— IN CASO DI INALAZIONE: se si manifestano sintomi, rivolgersi a un CENTRO ANTIVELENI o a un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: se si manifestano sintomi, rivolgersi a un CENTRO ANTIVELENI o a un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua e sapone. Se si manifestano sintomi, rivolgersi a un CENTRO ANTIVELENI o a un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: se si manifestano sintomi, sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto eventualmente presenti se è agevole farlo. Rivolgersi a un CENTRO ANTIVELENI o a un medico.

Precauzioni ambientali:

Non smaltire nell'ambiente, nell'acqua, nelle falde acquifere e nel suolo. Smaltire il contenuto come rifiuto pericoloso.

Se il prodotto penetra negli scarichi o nelle fognature, l'azienda idrica locale deve essere contattata immediatamente; in caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, contattare le autorità nazionali.

Questo prodotto contiene permetrina pericolosa per le api.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non smaltire nelle fognature, compresi i canali dell'acqua piovana.

Il prodotto non è concepito per il riutilizzo o il riciclo. Smaltire i prodotti inutilizzati, gli imballaggi contaminati e le zanzariere da letto usate come rifiuti pericolosi.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservazione: condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

— Tenere fuori dalla portata di bambini e animali (in particolare gatti).

— Tenere l'imballaggio ben chiuso.

— Rispettare le precauzioni riportate sull'etichetta.

— Conservare nella confezione originale, come riportato nelle presenti istruzioni.

— Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

— Conservare lontano dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore.

— Conservare lontano da agenti ossidanti e materiali fortemente alcalini o acidi.

Materiale dell'imballaggio/dell'involucro: si consiglia di utilizzare un imballaggio in plastica.

Usi finali specifici:

Conservare a temperatura ambiente

Durata: 36 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

La zanzariera da letto prodotta da CHRISTIANSEN è realizzata in poliestere.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2331 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

relativa alla nomina del presidente e di un membro a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2022 la Commissione ha adottato, dopo aver consultato il Comitato di risoluzione unico («Comitato») in sessione plenaria, gli elenchi dei candidati selezionati per la nomina del presidente e di un membro a tempo pieno del Comitato e li ha trasmessi al Parlamento europeo.
- (2) Il Consiglio è stato altresì informato degli elenchi trasmessi al Parlamento europeo.
- (3) A norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del presidente e del membro del Comitato ha una durata di cinque anni.
- (4) Il 12 ottobre 2022 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina del sig. Dominique LABOUREIX in qualità di presidente del Comitato e della sig.ra Tuija TAOS in qualità di membro a tempo pieno del Comitato e ha sottoposto la proposta all'approvazione del Parlamento europeo.
- (5) Il 10 novembre 2022 il Parlamento europeo ha approvato detta proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È nominato presidente del Comitato di risoluzione unico per un mandato di cinque anni a decorrere dal 9 gennaio 2023:

— il sig. Dominique LABOUREIX.

2. È nominata membro a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico per un mandato di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2023:

— la sig.ra Tuija TAOS.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE (UE) 2022/2332 DEL CONSIGLIO**del 28 novembre 2022****relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che il Consiglio possa adottare decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, ivi comprese le misure restrittive.
- (2) L'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente al Consiglio di adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali oppure di adottare misure che prevedono l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, sulla base di una decisione a norma dell'articolo 29 TUE. Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione dei regolamenti del Consiglio sulle misure restrittive dell'Unione.
- (3) La presente decisione riguarda unicamente le misure restrittive dell'Unione che quest'ultima ha adottato sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE, quali le misure in materia di congelamento di fondi e risorse economiche, il divieto riguardante la messa a disposizione di fondi e risorse economiche, il divieto di ingresso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, nonché le misure economiche settoriali e gli embarghi sulle armi.
- (4) Occorre che gli Stati membri dispongano di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione. È inoltre necessario che tali sanzioni affrontino la questione dell'elusione delle misure restrittive dell'Unione.
- (5) La Commissione garantisce il coordinamento tra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione adottate nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha valutato l'interazione tra le misure restrittive e quelle di diritto penale.
- (6) L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE attualmente non prevede che siano stabilite norme minime riguardanti la definizione di violazione delle misure restrittive dell'Unione e le relative sanzioni, poiché la violazione di dette misure, in quanto tale, non rientra ancora tra le sfere di criminalità elencate nell'articolo in esame. Le sfere di criminalità attualmente elencate nell'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, sono il terrorismo, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata. La violazione delle misure restrittive dell'Unione può tuttavia in taluni casi essere correlata a reati rientranti in alcune sfere di criminalità elencate, quali il terrorismo e il riciclaggio di denaro.

⁽¹⁾ Approvazione del 7 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (7) L'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE prevede una procedura speciale in base alla quale il Consiglio può individuare nuove sfere di criminalità. Ciò può avvenire solo dopo un'attenta valutazione dei criteri stabiliti nel trattato, che riflettano il carattere eccezionale della procedura. L'evoluzione della criminalità osservata a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina costituisce una circostanza eccezionale.
- (8) I criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, TFUE relativi alla dimensione transnazionale di una sfera di criminalità, segnatamente il carattere o le implicazioni dei reati e la particolare necessità di combatterli su basi comuni, sono interconnessi e non possono essere valutati singolarmente.
- (9) La violazione delle misure restrittive dell'Unione dovrebbe essere riconosciuta come una sfera di criminalità, al fine di garantire l'efficace attuazione della politica dell'Unione sulle misure restrittive. La violazione delle misure restrittive dell'Unione è già qualificata come reato dalla maggior parte degli Stati membri. Alcuni Stati membri che qualificano come reato la violazione delle misure restrittive hanno adottato definizioni di ampia portata, quali «violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite e dell'UE» oppure «violazione dei regolamenti dell'UE», mentre altri hanno adottato disposizioni più dettagliate che, per esempio, forniscono un elenco delle condotte vietate. I criteri secondo i quali le condotte sono disciplinate dal diritto penale variano tra gli Stati membri, ma riguardano solitamente la loro gravità (carattere grave), determinata sotto il profilo qualitativo (intenzione, negligenza grave) o quantitativo (danni).
- (10) La violazione delle misure restrittive dell'Unione è una sfera di criminalità particolarmente grave, caratterizzata da un gravità simile a quella delle sfere di criminalità elencate nell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in quanto può far perdurare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, compromettere il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, e comportare ingenti danni economici, sociali e ambientali. A causa di tali violazioni, le persone fisiche e le entità i cui beni sono congelati o le cui attività sono soggette a restrizioni continuano a poter accedere ai loro beni e sostenere i regimi oggetto delle misure restrittive dell'Unione o continuano ad accedere ai fondi statali che sono stati oggetto di appropriazione indebita. Analogamente, i proventi dello sfruttamento di beni e risorse naturali oggetto di scambi in violazione delle misure restrittive dell'Unione possono consentire ai regimi oggetto di tali misure restrittive di acquistare le armi con le quali commettere i reati. Inoltre, la violazione delle misure restrittive dell'Unione in materia commerciale potrebbe contribuire allo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella giurisdizione oggetto di tali misure restrittive.
- (11) Nella sua risoluzione (UNSCR) 1196 (1998) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha messo in evidenza l'importanza di rafforzare l'efficacia degli embarghi sulle armi quale strumento per ridurre la disponibilità delle armi che permettono di portare avanti i conflitti armati. Ha inoltre incoraggiato gli Stati a considerare, quale strumento per l'adempimento dei loro obblighi in materia di esecuzione delle decisioni del Consiglio di sicurezza relative agli embarghi sulle armi, l'adozione di normative o altre misure giuridiche che qualifichino come reato la violazione degli embarghi sulle armi stabiliti dal Consiglio di sicurezza.
- (12) Il fatto che gli Stati membri dispongano di definizioni e sanzioni molto diverse per la violazione delle misure restrittive dell'Unione nel quadro dei loro rispettivi diritti nazionali contribuisce a livelli diversi di esecuzione delle sanzioni, a seconda dello Stato membro in cui viene perseguita la violazione. Ciò compromette gli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'Unione. Sussiste pertanto la particolare necessità di un'azione comune a livello dell'Unione volta ad affrontare la violazione delle misure restrittive dell'Unione attraverso il diritto penale.
- (13) Le violazioni delle misure restrittive dell'Unione sono caratterizzate da una dimensione transnazionale evidente e, talvolta, persino intrinseca. Non solo tali violazioni possono essere commesse da persone fisiche o con il coinvolgimento di persone giuridiche che operano su scala mondiale, ma, in alcuni casi, le misure restrittive dell'Unione, quali le restrizioni sui servizi bancari, vietano persino le operazioni transfrontaliere. Di conseguenza, la loro violazione costituisce una condotta di carattere transnazionale che richiede una risposta transfrontaliera comune a livello dell'Unione.

- (14) Le diverse definizioni di violazione delle misure restrittive dell'Unione e le diverse sanzioni per tale violazione nel quadro dei diritti nazionali degli Stati membri ostacolano l'applicazione coerente della politica dell'Unione sulle misure restrittive. Possono persino comportare una scelta opportunistica del foro da parte dei trasgressori e una forma di impunità perché tali persone potrebbero decidere di svolgere le loro attività negli Stati membri che prevedono sanzioni meno severe per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. L'armonizzazione delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione aumenterebbe l'effettività, la proporzionalità e la deterrenza di tali sanzioni.
- (15) La violazione delle misure restrittive dell'Unione dovrebbe pertanto essere riconosciuta come una «sfera di criminalità» ai fini dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in quanto risponde ai criteri di cui al predetto articolo.
- (16) Un'azione comune a livello dell'Unione non solo favorirebbe condizioni di parità tra gli Stati membri e rafforzerebbe l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria nel far fronte alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, ma favorirebbe anche la parità di condizioni a livello globale in termini di applicazione della legge e cooperazione giudiziaria con i paesi terzi in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (17) L'obiettivo della presente decisione, vale a dire il riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, deve essere conseguito a livello dell'Unione. È pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Il riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità ai fini dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE è necessario, in una prima fase, al fine di consentire, in una seconda fase, l'adozione di norme di diritto derivato sostanziale che stabiliscano, tra l'altro, norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (19) La presente decisione non incide su eventuali azioni intraprese successivamente, secondo le procedure legislative previste dal trattato. In particolare, non determina né pregiudica l'ambito di applicazione e il contenuto delle norme di diritto derivato proposte successivamente all'attuazione della presente decisione.
- (20) È essenziale che qualsiasi proposta legislativa relativa a tale diritto derivato sia elaborata in linea con i principi del «Legiferare meglio».
- (21) In particolare, occorre tenere in debita considerazione la diversità dei sistemi nazionali e gli aspetti fondamentali dei sistemi giudiziari penali degli Stati membri, anche per quanto riguarda l'organizzazione delle sanzioni. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le garanzie per i diritti fondamentali, il principio di non retroattività dei reati, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene sanciti dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i requisiti di precisione, chiarezza e comprensibilità del diritto penale.
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (23) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 29 giugno 2022, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (24) Al fine di consentire con urgenza l'adozione di norme di diritto derivato che stabiliscano norme minime sulla definizione del reato di violazione delle misure restrittive dell'Unione e sulle relative sanzioni, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La violazione delle misure restrittive dell'Unione costituisce una sfera di criminalità ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. BALAŠ

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2022****relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che
abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913***[notificata con il numero C(2022) 8629]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
- (2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dallo Stato membro in questione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53).

- (5) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri sette focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nelle regioni dell'Andalusia e di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell'allegato di tale decisione sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione dell'Andalusia. Tutti questi focolai sono situati all'interno delle zone soggette a restrizioni già istituite nella provincia di Granada, in linea con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913, ad eccezione di un focolaio situato nella provincia di Almería. Si tratta del primo focolaio in assoluto nella provincia di Almería, verificatosi al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza già esistenti.
- (7) Ad oggi la Spagna ha notificato complessivamente 19 focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini distribuiti in due cluster distinti, uno situato nella regione dell'Andalusia e l'altro nella regione di Castiglia-La Mancia. Nella maggior parte dei casi i focolai all'interno di uno stesso cluster sono connessi epidemiologicamente e condividono una o più caratteristiche comuni.
- (8) L'autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) La Spagna ha fornito alla Commissione aggiornamenti periodici sulla situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini. Tali aggiornamenti comprendono le misure di controllo della malattia adottate dalla Spagna che la Commissione riesamina al fine di valutarne l'efficacia, tenuto conto dell'evoluzione della malattia.
- (10) La Spagna ha inoltre informato la Commissione e il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che, in assenza di misure di riduzione dei rischi specificamente destinate al vaiolo degli ovini e dei caprini di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in attesa di una modifica di detto allegato, applicherà le misure di riduzione dei rischi stabilite nel medesimo allegato per la dermatite nodulare contagiosa alle carni e al latte di caprini e ovini originari delle zone di protezione e di sorveglianza istituite conformemente a tale regolamento delegato. La Spagna ha dichiarato di dover adottare tali misure di riduzione dei rischi che tengono conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei *Poxviridae* e al genere *Capripoxvirus*.
- (11) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e/o temporali, e dovrebbe essere istituita un'ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Spagna e nel resto dell'Unione. Tale adeguamento dovrebbe tenere conto dell'evoluzione differenziale della malattia nelle regioni dell'Andalusia e di Castiglia-La Mancia.
- (12) È inoltre opportuno raggruppare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e stabilire un termine ultimo comune di applicazione delle stesse per ciascun cluster, tenuto conto della data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari più recenti in modo che tutti i focolai all'interno della stessa area siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione preliminari, sia in Andalusia che in Castiglia-La Mancia.
- (13) Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è opportuno istituire un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in linea con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 nella regione dell'Andalusia, in cui l'evoluzione della malattia è meno favorevole e in cui la Spagna dovrebbe applicare determinate misure relative ai movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 69).

- (14) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, e al fine di prevenire inutili perturbazioni dei movimenti di partite di ovini e caprini all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario continuare a individuare rapidamente a livello di Unione le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero comprendere zone di protezione e di sorveglianza nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in tale Stato membro. Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in Spagna dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 e sostituirla con la presente decisione.
- (15) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima.
- (16) Tenuto altresì conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 marzo 2023.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

- a) le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 di tale regolamento delegato.

Articolo 2

Istituzione di zone di restrizione

La Spagna provvede affinché:

- a) siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e dall'articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
- c) le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Misure nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni

1. È possibile effettuare movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona solo se tali movimenti sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Possono essere autorizzati i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all'interno del territorio della Spagna:
- a) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati;
 - b) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni:
 - i) gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per almeno 30 giorni prima della data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;
 - ii) gli ovini e i caprini restano nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni dopo l'arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente in un macello per essere immediatamente macellati;
 - iii) i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:
 - soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario;
 - iv) gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
 - entro 48 ore prima del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti a un esame clinico e non hanno mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini;
 - oppure
 - gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell'esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall'autorità competente del luogo di origine.

Articolo 4

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è abrogata.

Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2023.

Articolo 6

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione dell'Andalusia ES-CAPRIPOX-2022-00001 ES-CAPRIPOX-2022-00002 ES-CAPRIPOX-2022-00005 ES-CAPRIPOX-2022-00010 ES-CAPRIPOX-2022-00011 ES-CAPRIPOX-2022-00012 ES-CAPRIPOX-2022-00013 ES-CAPRIPOX-2022-00014 ES-CAPRIPOX-2022-00017 ES-CAPRIPOX-2022-00018 ES-CAPRIPOX-2022-00019 ES-CAPRIPOX-2022-00020 ES-CAPRIPOX-2022-00021	<p>Zona di protezione: le parti della provincia di Granada situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. -2.6912363 (2022/21)</p> <p>Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. -2.3875457 (2022/18)</p>	5.12.2022
	<p>Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Granada situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. -2.6912363 (2022/21)</p> <p>Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. -2.3875457 (2022/18)</p>	14.12.2022

	<p>Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Granada situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. -2.6912363 (2022/21)</p> <p>Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. -2.3875457 (2022/18)</p>	6.12.2022- 14.12.2022
<p>Regione di Castiglia-La Mancia ES-CAPRIPOX-2022-00003 ES-CAPRIPOX-2022-00004 ES-CAPRIPOX-2022-00006 ES-CAPRIPOX-2022-00007 ES-CAPRIPOX-2022-00008 ES-CAPRIPOX-2022-00009 ES-CAPRIPOX-2022-00015 ES-CAPRIPOX-2022-00016</p>	<p>Zona di protezione: le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. -2.6688651 (2022/16)</p>	14.11.2022
	<p>Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Cuenca situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. -2.6688651 (2022/16)</p>	23.11.2022

	Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. -2.6688651 (2022/16)	15.11.2022- 23.11.2022
--	---	---------------------------

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione	Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione dell'Andalusia	<p>Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti aree: nella provincia di Granada, i comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Castelléjar — Castril — Galera — Huéscar — Orce — Puebla de Don Fadrique — Baza — Benamaurel — Caniles — Cortes de Baza — Cuevas del Campo — Cúllar — Freila — Zújar <p>Nella provincia di Almería, i comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Chirivel — Maria — Velez-Blanco — Velez-Rubio — Albanchez — Albox — Alcóntar — Arboleas — Armuña de Almanzora — Bacares — Bayarque — Cantoria — Chercos — Cóbдар — Fines — Laroya — Líjar 	16.1.2023»

	<ul style="list-style-type: none">— Lúcar— Macael— Olula del Río— Oria— Partaloa— Purchena— Serón— Sierro— Somontín— Suflí— Taberno— Tíjola— Urrácal	
--	--	--

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT